

Tribunale di Torino, 2 aprile 2010 – Est. Di Capua.

Procedimento monitorio – Ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione – Impugnabilità, modificabilità o revocabilità – Esclusione.

Come espressamente chiarito dall'art. 649, codice procedura civile, l'ordinanza che sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile e neppure modificabile o revocabile, tenuto conto, da una parte, del disposto di cui all'art. 177, comma 3, n. 2, codice procedura civile, ai sensi del quale "non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate... le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge" e, dall'altra parte, che i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione, con la quale il giudice può provvedere alla sua revoca. (fb) (riproduzione riservata)

omissis

ORDINANZA

-Letta l'istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la revoca dell'Ordinanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;

-rilevato che, come espressamente chiarito dall'art. 649 c.p.c., l'Ordinanza che sospende l'esecuzione provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile e, conformemente all'opinione assolutamente prevalente in dottrina e giurisprudenza, neppure con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 18 gennaio 2005, n. 905; Cass. civile, sez. I, 04 settembre 2004, n. 17915; Cass. civile, sez. II, 04 giugno 1991, n. 6326);

-rilevato che tale Ordinanza non è neppure modificabile o revocabile, tenuto conto:

- del disposto di cui all'art. 177, 3° comma, n. 2, c.p.c., ai sensi del quale "non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate...le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge";
- che i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la Sentenza che pronuncia sull'opposizione e con la quale il giudice può provvedere alla revoca o meno della stessa;

P.Q.M.

D I C H I A R A

inammissibile l'istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la revoca dell'Ordinanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.

M A N D A

alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti, autorizzando il ritiro dei fascicoli.

Torino, lì 02.04.2010

Depositata in data 02.04.2010